



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. /2022

Rif. prot. entrata nr. 0041569/2022

Allegati:

Risposta a Nota del

OGGETTO: AS 2505 - Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - Testo fiducia

Si fa riferimento al testo fiducia del provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si segnala quanto segue ai fini della verifica della relazione tecnica, relativamente alle disposizioni per le quali si chiedono le necessarie riformulazioni ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Infine, si riportano osservazioni di carattere non ostativo.

Si restituisce l'emendamento debitamente bollinato con la relazione tecnica positivamente verificata con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di seguito riportate.

**RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI
DI FINANZA PUBBLICA**

Emendamento 10.0.19 -10.0.22

Il comma 2 della disposizione incide sull'art.1, comma 54, terzo periodo, della legge 147 del 2013, prevede la soppressione del termine previsto per l'assegnazione delle risorse residue; la relazione tecnica afferma che l'importo di tali risorse residue, da utilizzare per la nuova forma di intervento da parte dei confidi, sarebbe pari a euro 34.637.626,56, disponibile sulla Contabilità del fondo FGPMI.

Al riguardo, si rileva che rendere utilizzabile detto importo, laddove, a legislazione vigente, sarebbe spirato il termine per poterlo assegnare, determina effetti finanziari di pari importo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, che richiedono idonea compensazione finanziaria. Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso si rende necessaria la seguente riformulazione:

Art. 10-bis
(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)

1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confido utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso 0. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente articolo, nonché specifici requisiti economico patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "da assegnare entro il 31 dicembre 2021" sono soppresse.

3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Emendamento 21.0.22 rif - 21.0.23 rif – Comma 1

Il **comma 1** riconosce a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute l'indennità di esclusività, per una misura massima, in base all'anzianità, di 23.000 euro annui.

L'emendamento determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria atteso che le disposizioni in parola, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, della legge 3 del 2018, si applicherebbero anche ai dirigenti dell'AIFA i cui oneri non sono stati quantificati e coperti.

Con riferimento alla RT si segnala che la stessa risulta inadeguata per i seguenti motivi. Ai fini della valutazione dell'onere per il solo Ministero della salute, è preso a riferimento un contingente di dirigenti sanitari che non corrisponde alla consistenza della dotazione organica fornita dallo stesso ministero in occasione del PTFP 2021-2023 (sia in termini di distribuzione fra incarichi che di unità) determinando ciò una indeterminatezza nella quantificazione dell'onere e conseguentemente una copertura non idonea. Inoltre, sono stati erroneamente inclusi nel calcolo dell'onere a regime dell'indennità di esclusività i dirigenti a tempo determinato (la cui scadenza è prevista nel 2023), per i quali manca la norma di proroga e della relativa copertura finanziaria per il trattamento economico fondamentale e accessorio. Tra l'altro la quantificazione della predetta indennità di esclusività con riferimento ai dirigenti a tempo determinato non è verificabile atteso che la relazione tecnica si limita a precisare che l'importo dell'indennità è stato parametrato a quello dovuto ai dirigenti medici e veterinari con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni senza chiarire i profili dei predetti dirigenti a

tempo determinato e l'anzianità complessiva maturata qualora superiore a 5 anni e quindi utile ai fini del riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività, con conseguenti oneri privi di copertura.

Con riferimento al valore dell'indennità di esclusività si segnala che questa non è correttamente stimata in quanto il relativo importo non fa riferimento ai soli valori previsti nell'art. 89 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018, ma anche all'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge n. 178/2020 (+27%) che, invece, è riferito al solo personale medico, veterinario e sanitario operante presso le strutture del SSN. Peraltro, l'applicazione del predetto incremento del 27 per cento determina sicure analoghe richieste da parte del personale afferente ad altri enti a cui si applica il predetto CCNL, con conseguenti maggiori oneri non quantificati e non coperti. Inoltre, essendo l'indennità di esclusività una componente del trattamento economico fondamentale, in quanto tale suscettibile di essere mantenuta anche nel caso di accesso alla dirigenza di I fascia, la norma risulta scoperta anche sotto tale aspetto.

Da ultimo si segnala che la proposta, introducendo l'indennità di esclusività senza tener conto del presupposto che l'ha legittimata per il servizio sanitario nazionale (rapporto esclusivo intramoenia-non esclusivo extramoenia) può determinare verosimili onerose richieste analoghe da parte del personale, anche di altre amministrazioni, appartenenti ad altri profili che rivendicherebbero anche loro l'esclusività di trattamento. Inoltre, il personale del ministero salute, in virtù dell'articolo 7 della legge 362/1999 – che prevede la loro armonizzazione con il personale sanitario – potrebbe avere diritto agli adeguamenti del trattamento economico determinando maggiori oneri non coperti e innescando, tra l'altro, una onerosa rincorsa salariale.

Al riguardo, ove politicamente venisse valutato comunque l'ulteriore corso della disposizione, ai fini dell'ulteriore corso in relazione ai sopra indicati maggiori oneri non quantificati e non coperti e per inidoneità della relazione tecnica, si rende necessaria la seguente riformulazione. La relazione tecnica è conseguentemente modificata.

Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui ~~al comma 3-bis~~ all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ~~nei medesimi importi e con le medesime modalità~~, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale ~~con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis all'articolo 17 della legge del 11 gennaio 2018, n. 3. Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma 1, lett. b), valutati in euro 8.807.868 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi~~

~~di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.~~

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'Area seconda - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale della aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

OSSERVAZIONI SU INAPPLICABILITA' DI NORME

Emendamento 13.0.143 rif

La disposizione attribuisce la somma di 30 milioni di euro alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse del PNRR di cui all'art. 1, commi 437 e seguenti, della legge 31 dicembre 2019, n. 160. Atteso che tali risorse relativamente agli anni 2020-2026 sono state già

assegnate con il decreto MIMS n. 383 del 7 ottobre 2021, che ha provveduto all'approvazione degli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, le risorse a tutt'oggi disponibili sarebbero solo quelle previste dall'anno 2027 in poi, e quindi non relative al PNNR. In relazione a ciò la norma è in contrasto con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, che sostanzialmente stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano non possono beneficiare di interventi ricadenti in leggi di settore. Pertanto, le Province Autonome di Trento e Bolzano non potrebbero in ogni caso beneficiare delle risorse in esame.

OSSERVAZIONI NON OSTATIVE ALLA BOLLINATURA

Emendamento 11.0.5 NF

Con riferimento al **comma 1**, riguardante proroghe di termini per l'approvazione dei bilanci degli Enti del SSN, si evidenzia che non sussistono i presupposti per le proroghe dei termini per l'approvazione dei bilanci degli Enti del SSN, in quanto le precedenti proroghe sono state necessarie sui bilanci dell'esercizio 2019, approvati nell'anno 2020, anno di inizio della pandemia, e sui bilanci 2020, per tener conto dei ritardi amministrativi dovuti al sopraggiungere della pandemia.

Inoltre, si evidenzia che la gran parte delle regioni non ha usufruito delle proroghe previste. Ad oggi, non si ravvisano più le motivazioni amministrative per una ulteriore proroga sui bilanci 2021 che, peraltro, comporterebbe ulteriori ritardi nei monitoraggi dei conti pubblici previsti per il coordinamento della finanza pubblica e le successive comunicazioni dovute alle autorità europee.

Il Ragioniere Generale dello Stato



